REGIONE PIEMONTE BU11 17/03/2022

Codice A1816B

D.D. 28 febbraio 2022, n. 485

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6879. Opedre di consolidamento e antierosione in sponda destra affluente torrente Tinella nel comune di Neviglie.



ATTO DD 485/A1816B/2022

DEL 28/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6879. Opedre di consolidamento e antierosione in sponda destra affluente torrente Tinella nel comune di Neviglie.

In data 27/01/2022 ns. prot. 3345 il Comune di Neviglie ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto da realizzarsi in sponda destra di affluente del torrente Tinella nel comune di Neviglie.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da Ing. Sergio Sordo in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Tinella.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui si tratta.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- DPR n. 8/1972
- DPR n. 616/1977
- Dlgs 112/98
- DGR 24-24228 del 24/3/1998
- LR 23/2008
- LR 44/00
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- DPGR 06/12/2004 n. 14/R
- DGR 11-1409 del 11/05/2015

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Neviglie ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 4. il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 5. l'intervento in argomento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziato, dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti volti a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
- 7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo;
- 8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di variazione delle attuali condizioni del corso d'acqua;
- 9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia

da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe